

# Rapporto

numero

**6614 R**

data

6 dicembre 2012

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **della Commissione speciale pianificazione del territorio sul messaggio 13 marzo 2012 concernente la Legge cantonale sulla geoinformazione, la revisione della Legge sulla misurazione ufficiale e la richiesta di un credito di fr. 600'000.- per la realizzazione dell'Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD)**

### **1. INTRODUZIONE**

Il messaggio governativo n. 6614 del 13 marzo 2012 propone di introdurre la nuova Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI), la modifica della Legge sulla misurazione ufficiale, l'abrogazione di due articoli della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e lo stanziamento di un credito di 600'000.- CHF per la realizzazione e l'attuazione di un'infrastruttura cantonale di geodati.

Con le modifiche proposte si intende adeguare il diritto cantonale alle nuove disposizioni della legislazione federale in materia di geoinformazione.

Dal messaggio governativo apprendiamo che:

*«La geoinformazione è l'insieme delle conoscenze ricavate dalla messa in relazione di geodati, ovvero di dati riguardanti un oggetto o un regime giuridico e che hanno un riferimento geografico. Le zone di piano regolatore e la misurazione ufficiale sono, ad esempio, dei geodati, mentre il carattere edificabile di un determinato fondo (ricavato dal confronto del piano regolatore con la misurazione ufficiale) rappresenta una geoinformazione.*

*Queste conoscenze costituiscono una base indispensabile per l'ente pubblico nella definizione e nell'attuazione di qualsiasi politica d'incidenza territoriale (si pensi ad esempio al rilascio delle licenze edilizie, all'indicazione dei pericoli naturali o alla pianificazione delle infrastrutture pubbliche) mentre per il privato esse rappresentano un supporto fondamentale per la conclusione di negozi giuridici, per la logistica, per il marketing o, più in generale, per la conoscenza del territorio.»*

*«Il vantaggio economico derivante dalla creazione di un'infrastruttura dei geodati consiste in generale nell'aumento di valore di una risorsa - l'insieme delle geoinformazioni - che a tutt'oggi è ancora poco sfruttata e valorizzata. In particolare con una simile infrastruttura gli enti pubblici potranno beneficiare:*

- *di migliori basi decisionali e pianificatorie;*
- *dell'incremento dell'efficienza nella produzione e nello scambio di dati;*
- *di una maggiore trasparenza per quanto attiene alla situazione giuridica di determinati beni.»*

### **2. LA NUOVA LEGGE CANTONALE SULLA GEOINFORMAZIONE**

Dal messaggio governativo si evince:

*«Nel 2001 il Consiglio federale, seguendo una tendenza in atto a livello mondiale, ha adottato la Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione alla quale ha fatto seguito, il 16 giugno 2003, la relativa concezione d'attuazione. Questa concezione ha gettato le basi per l'armonizzazione delle geoinformazioni e per la realizzazione di un'unica Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).*

Con il termine INGD si intende un sistema di misure politiche, istituzionali e tecnologiche sviluppato, utilizzato e alimentato da tutti i responsabili dell'allestimento di geodati. Tale sistema garantisce la messa a disposizione di procedure, dati, tecnologie, basi legali nonché risorse finanziarie e personale per l'acquisizione e l'utilizzazione - orientate agli obiettivi e alle necessità - di geoinformazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni e dei cittadini interessati, a tutti i livelli decisionali (locale, regionale e nazionale).»

«La Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), fondata sull'art. 75a della Costituzione federale, si prefigge di "mettere a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali, nonché dell'economia, della società e della scienza, in maniera duratura, rapida e semplice, nella qualità necessaria e a prezzi adeguati, ai fini di un'ampia utilizzazione, geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione" (art. 1).»

«La LGI assegna ai Cantoni delle precise competenze nell'ambito dell'esecuzione della misurazione ufficiale e della tenuta del CRDPP (art. 34 cpv. 2). Per quanto attiene agli altri settori della geoinformazione essa esige, in modo del tutto generico, che le autorità cantonali armonizzino la loro legislazione al nuovo diritto federale e adeguino i geodati di base di diritto federale da essi gestiti ai requisiti qualitativi e tecnici della Confederazione (art. 46 cpv. 4). Il termine per l'adozione dei necessari atti legislativi è stato fissato al 30 giugno 2011 (art. 46 cpv. 4).»

Siamo dunque palesemente in ritardo.

La proposta di legge in oggetto è il frutto di un attento lavoro di analisi di un gruppo interdipartimentale nominato dal Consiglio di Stato seguito da una consultazione avvenuta presso i servizi amministrativi, i comuni, gli enti e le associazioni di categoria.

Per i commenti sui nuovi articoli si rimanda al messaggio.

### 3. REVISIONE DELLA LEGGE SULLA MISURAZIONE UFFICIALE

L'introduzione della nuova Legge cantonale sulla geoinformazione implica la modifica di alcuni articoli della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 ottobre 2005.

Per i commenti agli articoli modificati si rimanda al messaggio.

### 4. RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 600'000.- PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA CANTONALE DI GEODATI (ICGD)

L'introduzione della nuova Legge comporta la creazione di un'infrastruttura per la gestione e la messa a disposizione del pubblico dei geodati.

#### 4.1 Investimenti

Nella tabella seguente viene riassunta la ripartizione dei costi per l'acquisto delle licenze informatiche e per la formazione del personale.

<b>A. Licenze informatiche</b>		
ArcEditor (20 licenze a 21'000 Fr./licenza)	420'000.00	
Iterlis Studio (2 licenze a 500 Fr./licenza)	1'000.00	
FME 3 (3 licenze a 8'000 Fr./licenza)	24'000.00	
Totale CHF		445'000.00
<b>B. Formazione del personale</b>		
SDE Admin (5 giorni a 900 Fr./giorno + spese)	6'000.00	

GIS Manager (11 giorni a 1'400 Fr./giorno e 5 giorni a 1'200 Fr./giorno per 10 settori)	75'400.00	
GIS User (5 giorni a 1'400 Fr./giorno/gruppo per 3 gruppi)	21'000.00	
Totale CHF		102'400.00
<b>Totale A+B</b>		<b>547'400.00</b>
IVA 8%		43'792.00
<b>Totale CHF (arr.)</b>		<b>600'000.00</b>

Le licenze informatiche verrebbero acquistate dal Centro sistemi informatici (CSI) e messe a disposizione degli attuali 160 utenti che si occupano di geoinformazione e che sono distribuiti in diversi uffici dell'amministrazione cantonale. Secondo informazioni ricevute le licenze, dette concorrenti o flottanti, sarebbero destinate al coutilizzo (non simultaneo) di più persone. In questo modo i costi di acquisto sarebbero ridotti al minimo e le licenze utilizzate con frequenza giornaliera.

## 4.2 Gestione corrente

I costi per il rilevamento, la gestione e diffusione dei dati sono stati quantificati a Piano Finanziario 2012-2015 in complessivi 1,4 milioni nel 2013, 1,6 milioni nel 2014 e 1,8 milioni nel 2015.

I costi per la manutenzione delle licenze passeranno dagli attuali 100'000 a 180'000 franchi all'anno.

<b>Manutenzione licenze</b>		
ArcEditor Conc. (prima licenza)	2 licenze x 5'250.00 Fr.	10'500.00
ArcEditor Conc. (altre licenza)	18 licenze x 3'600.00 Fr.	64'800.00
ArcView Conc. (prima licenza)	2 licenze x 2'850.00 Fr.	5'700.00
ArcView Conc. (altre licenza)	18 licenze x 1'950.00 Fr.	35'100.00
ArcView Sing. (prima licenza)	1 licenza x 1'520.00 Fr.	1'520.00
3D-Analys Conc. (prima licenza)	1 licenza x 2'250.00 Fr.	2'250.00
3D-Analys Conc. (altre licenza)	2 licenze x 1'050.00 Fr.	2'100.00
Spatial Analyst Conc. (prima licenza)	1 licenza x 2'250.00 Fr.	2'250.00
Spatial Analyst Conc. (altre licenza)	2 licenze x 1'050.00 Fr.	2'100.00
ArcGIS Server Standard Enterprise	1 licenza x 5'700.00 Fr.	5'700.00
ArcGIS Server Basic Enterprise	1 licenza x 7'500.00 Fr.	7'500.00
ArcGIS Server Standard Workgroup	1 licenza x 3'800.00 Fr.	3'800.00
EDN	1 licenza x 4'800.00 Fr.	4'800.00
Interlis Studio Expert	4 licenze x 480.00 Fr.	1'920.00
FME	7 licenze x 2'000.00 Fr.	14'000.00
<b>Totale</b>		<b>164'040.00</b>
IVA 8%		13'123.00
<b>Totale CHF (arr.)</b>		<b>180'000.00</b>

Nel messaggio il Consiglio di Stato annuncia inoltre un aumento del personale di 4 unità. Personale che verrebbe assunto a tempo indeterminato (classe di stipendio 28 - 31) e impiegato presso un'unica unità amministrativa specialistica incaricata del supporto e del coordinamento in materia di geoinformazione nonché nell'implementazione e nel mantenimento dell'infrastruttura cantonale dei geodati.

Considerando il precario stato di salute delle finanze del Cantone, la Commissione non può che esprimere una certa preoccupazione per l'aumento della spesa pubblica connesso all'introduzione della nuova legge.

Se da una parte si ritiene opportuna e necessaria l'introduzione della geoinformazione, che permette un rapido scambio di informazioni tra privato ed ente pubblico a vari livelli, dall'altra emergono alcune perplessità sulla necessità di assumere ulteriore personale.

La Commissione, per la quale risulta difficile entrare nel merito sulle effettive necessità in termini di risorse umane, invita il Consiglio di Stato ad ottimizzare i costi evitando di dover assumere del personale.

#### **4.3 Incidenza sui Comuni**

Secondo il Consiglio di Stato infine, l'introduzione della nuova legge dovrebbe avere un'incidenza contenuta sulle finanze comunali in quanto già oggi i Comuni raccolgono una buona parte dei geodati in forma digitalizzata.

#### **5. INIZIATIVA PARLAMENTARE 17 OTTOBRE 2011 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA MICHELE GUERRA E COFIRMATARI "DOTAZIONE DI PIANI VIARI IN TUTTO IL CANTONE: UN'ESATTA DENOMINAZIONE, NUMERAZIONE E LOCALIZZAZIONE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA"**

L'iniziativa parlamentare generica presentata da Michele Guerra ha il pregio di stimolare quei Comuni, che ancora non lo avessero fatto, di dotare tutte le vie di adeguata denominazione e numero civico onde facilitare il reperimento del luogo e permettere il tempestivo intervento di mezzi di soccorso, polizia, pompieri e quant'altro.

La Commissione speciale pianificazione del territorio ne ha discusso in più occasioni.

Se da una parte vi era condivisione sulla necessità di facilitare i predetti interventi con la denominazione e la numerazione delle abitazioni, dall'altra vi erano divergenze sull'opportunità di obbligare i Comuni ancora carenti in tal senso a farlo con una specifica modifica di legge.

Erano sorte altresì perplessità circa il sussidiamento dei costi relativi. Oltre a gravare sulle finanze del Cantone, il contributo avrebbe creato una disparità di trattamento nei confronti dei Comuni che già hanno adottato quanto auspicato dall'iniziativista.

Con lettera datata 29 agosto 2012 la Commissione ha dunque posto al Consiglio di Stato una serie di domande alle quali è stata data risposta il 3 ottobre 2012 (vedasi allegato).

Il Consiglio di Stato specifica che 109 Comuni hanno allestito o stanno allestendo la nomenclatura delle strade e la numerazione degli edifici. Al momento mancano 38 Comuni; Comuni prevalentemente con un numero ridotto di abitanti o dove è in corso un processo aggregativo.

Il Consiglio di Stato propone dunque di completare l'articolo 6 della Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) con l'aggiunta del capoverso 3.

**Art. 6 cpv. 3 (nuovo)**

*Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU).*

La Commissione condivide la proposta dell'Esecutivo.

Con la modifica proposta si ritiene pertanto parzialmente accolta l'iniziativa parlamentare del 17 ottobre 2011 presentata nella forma generica da Michele Guerra e cofirmatari "Dotazione di piani viari in tutto il Cantone: un'esatta denominazione, numerazione e localizzazione per una maggior sicurezza".

## **6. CONCLUSIONI**

La Commissione invita ad approvare il disegno di legge proposto nel messaggio n. 6614 del 13 marzo 2012.

Nel contempo essa propone di accogliere parzialmente l'iniziativa generica del 17 ottobre 2011 presentata dal deputato Michele Guerra e cofirmatari denominata "Dotazione di piani viari in tutto il Cantone: un'esatta denominazione, numerazione e localizzazione per una maggior sicurezza" con l'introduzione di un nuovo cpv. 3 all'articolo 6 della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005, dal tenore seguente:

**Art. 6 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU).

Per il resto l'iniziativa è respinta nel senso dei considerandi.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Paolo Pagnamenta, relatore

Bassi - Beretta Piccoli L. - Canepa -

Canevascini - Cavadini - Cozzaglio -

Ferrari - Garzoli - Ghisolfi - Maggi - Mellini -

Orsi - Paparelli - Rückert - Seitz - Storni

Allegati:

1. iniziativa parlamentare generica del 17 ottobre 2011 presentata da Michele Guerra
2. risoluzione del Consiglio di Stato n. 5326 del 3 ottobre 2012

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sulla geoinformazione (LCGI)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI);
- visti il messaggio 13 marzo 2012 n. 6614 e la risoluzione 3 ottobre 2012 n. 5326 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

#### **Capitolo primo** **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

##### **Scopo**

<sup>1</sup>La presente legge disciplina l'applicazione della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI) nonché il rilevamento, la gestione e la diffusione dei geodati cantonali e comunali.

<sup>2</sup>Essa costituisce inoltre la base per la creazione di un'Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD) integrata nell'Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

##### **Art. 2**

##### **Principi**

<sup>1</sup>Il Cantone e i comuni collaborano nell'attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale sulla geoinformazione e dalla presente legge, coordinando le loro attività e valorizzando le possibili sinergie.

<sup>2</sup>L'autorità e i servizi competenti ai sensi dell'art. 9 sono responsabili della sicurezza, della protezione, della qualità e dell'attualità dei geodati.

<sup>3</sup>Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l'accesso ai rispettivi geodati di base.

##### **Art. 3**

##### **Competenze del Cantone**

<sup>1</sup>L'applicazione di questa legge compete, per quanto non disposto diversamente, al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Esso designa i servizi cantonali incaricati dell'esecuzione e può delegare determinati compiti ai comuni, agli altri enti pubblici o ai privati.

<sup>3</sup>In particolare, il Consiglio di Stato:

- a) adotta uno o più regolamenti d'applicazione;
- b) allestisce un catalogo dei geodati di base di diritto cantonale e uno dei geodati di base di diritto federale gestiti dal Cantone;

- c) elabora una strategia per l'attuazione dei principi della geoinformazione;
- d) istituisce un'infrastruttura cantonale di geodati dell'amministrazione cantonale;
- e) emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base di diritto cantonale, dei relativi geometadati e dei geoservizi;
- f) stabilisce disposizioni esecutive per i geodati di base di diritto federale la cui gestione è demandata al Cantone o ai comuni;
- g) assicura la vigilanza e il coordinamento nell'ambito della modellizzazione dei geodati di base cantonali e comunali nonché dell'allestimento e dell'esercizio dei relativi servizi di accesso e utilizzo;
- h) cura i contatti con la Confederazione (se del caso tramite la stipulazione di appositi accordi programmatici), con gli altri Cantoni e con gli enti locali nel campo della geoinformazione.

#### **Art. 4**

##### **Competenze dei comuni**

<sup>1</sup> I comuni svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dai regolamenti.

<sup>2</sup> In particolare i comuni:

- a) coadiuvano l'autorità cantonale nella raccolta dei geodati federali e cantonali di competenza comunale;
- b) possono stabilire in un catalogo i geodati di base di diritto comunale dandone notizia al Cantone;
- c) possono delegare determinati compiti di esecuzione a terzi.

#### **Art. 5**

##### **Informazione, consulenza e formazione**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza e il necessario supporto nel settore della geoinformazione.

<sup>2</sup> In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate, esso promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.

## **Capitolo secondo Infrastruttura cantonale di geodati**

#### **Art. 6**

##### **Cataloghi dei geodati di base cantonali e comunali**

I geodati di base cantonali e comunali sono contenuti in cataloghi conformi al catalogo dei geodati di base federali.

#### **Art. 7**

##### **Requisiti qualitativi e tecnici**

<sup>1</sup> I geodati di base cantonali, i relativi geometadati e i geoservizi devono rispettare i requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Nell'elaborazione di tali requisiti, il Consiglio di Stato considera le norme di diritto superiore in modo da consentire uno scambio semplice e la più ampia utilizzazione dei dati. Esso può dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni intercantionali o da associazioni professionali.

### **Art. 8**

#### **Modelli di geodati e di geometadati**

<sup>1</sup>Ai geodati di base cantonali e comunali è attribuito almeno un modello di geodati.

<sup>2</sup>I servizi competenti ai sensi dell'articolo 9 elaborano i modelli per i rispettivi geodati di base cantonali. In questo contesto il Consiglio di Stato assicura la vigilanza e il coordinamento.

<sup>3</sup>L'elaborazione dei modelli di geodati comunali competono al Municipio.

<sup>4</sup>Di regola, qualora in un determinato settore già esistano dei modelli di geodati elaborati dalla Confederazione, da organizzazioni intercantionali o da associazioni professionali, gli stessi devono essere considerati nell'elaborazione dei modelli cantonali e comunali.

<sup>5</sup>Ai geometadati è attribuito un modello definito dal Consiglio di Stato rispettivamente dal Municipio.

### **Art. 9**

#### **Rilevamento, aggiornamento, gestione, archiviazione e storicizzazione**

<sup>1</sup>Le autorità o i servizi competenti per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione, l'archiviazione e la storicizzazione dei geodati di base cantonali sono definiti nei cataloghi di cui all'art. 6.

<sup>2</sup>Tali autorità o servizi sono tenuti a garantire la disponibilità duratura dei geodati di base conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato.

### **Art. 10**

#### **Accesso e utilizzo**

<sup>1</sup>I geodati di base cantonali e comunali sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti e fatte salve le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

<sup>2</sup>Nei cataloghi dei geodati è definita l'accessibilità degli stessi e segnatamente il livello di autorizzazione all'accesso.

<sup>3</sup>L'autorità o i servizi competenti ai sensi dell'art. 9 curano l'allestimento e l'esercizio dei geoservizi.

<sup>4</sup>Essi possono subordinare ad autorizzazione l'accesso ai geodati e il loro utilizzo. L'autorizzazione è rilasciata mediante:

- a) decisione;
- b) contratto;
- c) controlli organizzativi o tecnici dell'accesso.

<sup>5</sup>Nell'ambito dell'infrastruttura cantonale dei geodati (art. 3 cpv. 3 lett. d), il Consiglio di Stato designa un servizio cantonale incaricato del coordinamento dei geoservizi.



#### **Art. 11**

##### **Finanziamento**

Il Cantone e i comuni finanziano l'attuazione dei rispettivi compiti fissati dalla legge.

#### **Art. 12**

##### **Emolumenti**

<sup>1</sup>Il Cantone e i comuni possono riscuotere degli emolumenti per l'accesso ai rispettivi geodati e per il loro utilizzo.

<sup>2</sup>L'ammontare degli emolumenti cantonali è stabilito in uno o più tariffari emanati dal Consiglio di Stato.

### **Capitolo terzo**

#### **Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)**

#### **Art. 13**

##### **Organizzazione e procedura**

L'organizzazione amministrativa e tecnica del CRDPP nonché le procedure di iscrizione e di accesso al medesimo sono definite dal Consiglio di Stato in un apposito regolamento.

#### **Art. 14**

##### **Funzione di organo di pubblicazione ufficiale**

Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà indicate nel regolamento, il Consiglio di Stato può conferire al CRDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.

### **Capitolo IV**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 15**

##### **Ricorsi**

<sup>1</sup>Riservate le norme della presente legge, le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell'ambito della quale la decisione viene emanata.

<sup>2</sup>In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplini a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

#### **Art. 16**

##### **Esecuzione coattiva e sostitutiva**

<sup>1</sup>Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

<sup>2</sup>Qualora un comune, un altro ente pubblico o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti di esecuzione loro attribuiti da questa legge o dal regolamento, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.

<sup>3</sup>Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata, nel caso in cui si renda necessaria l'adozione di misure d'urgenza. I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente dell'autorità di ricorso.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni penali**

<sup>1</sup>Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 5'000.-. Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo fr. 3'000.-.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

<sup>3</sup>Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.

<sup>4</sup>Le contravvenzioni previste dalla legislazione federale e dalla presente legge sono perseguite e giudicate dall'autorità amministrativa conformemente al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 e alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

#### **Art. 18**

##### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

## ALLEGATO - MODIFICA DI ALTRE LEGGI

### I.

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 è modificata come segue:

#### **Art. 1 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l'impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.

<sup>2</sup>I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall'economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.

#### **Art. 2**

##### **Componenti della misurazione ufficiale**

Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono:

- a) i punti fissi e i segni di terminazione;
- b) i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
- c) il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- d) i documenti tecnici da allestire;
- e) le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime;
- f) il piano di base della misurazione ufficiale.

#### **Art. 4**

L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare alla competente Commissione tutoria regionale un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.

#### **Art. 6 cpv. 2 e 3 (nuovi)**

<sup>2</sup>Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).

<sup>3</sup>Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU).

#### **Art. 7**

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) estendere, se giustificato da un'esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
- b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l'accordo di programma pluriennale con la Confederazione;
- c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;

- d) designare il servizio competente per l'insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante;
- e) nominare i membri della Commissione di misurazione;
- f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
- g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario;
- h) designare il servizio competente che sottopone all'Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo.

### **Art. 8**

#### **Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali**

<sup>1</sup>Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali (Servizio di vigilanza) è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

<sup>2</sup>Il Servizio di vigilanza è competente per:

- a) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati;
- b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 ONGeo;
- c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all'Ufficio federale di topografia, ai sensi dell'art. 21 dell'ONGeo;
- d) sottoporre all'Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell'art. 22 ONGeo;
- e) presentare la domanda all'Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 lett. c. ONGeo;
- f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione;
- g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
- h) annunciare i voli delle riprese aeree ai sensi dell'art. 27 OMN;
- i) emanare le istruzioni di servizio.

<sup>3</sup>Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall'ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e nella presente legge.

### **Art. 9**

#### **Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri**

La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra), il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.

### **Art. 10 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.

<sup>3</sup>La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell'ingegnere geometra.

#### **Art. 11 cpv. 3, 4 e 5**

<sup>3</sup>Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.

<sup>4</sup>La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all'ingegnere geometra l'elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.

<sup>5</sup>Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all'ingegnere geometra.

#### **Art. 13**

È istituita, ai sensi dell'art. 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

#### **Art. 14**

<sup>1</sup>Oltre ai compiti di cui all'art. 9 cpv. 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell'art. 3 lett. a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.

<sup>2</sup>Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.

#### **Art. 18 cpv. 2**

<sup>2</sup>La domanda di autorizzazione è inoltrata con sufficiente anticipo all'ingegnere geometra revisore del comune interessato. Le spese di ripristino sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

#### **Art. 20 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall'ingegnere geometra assuntore.

<sup>3</sup>A semplice richiesta dell'ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l'altro da rami e cespugli.

## **Art. 22**

È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all'ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l'accertamento della proprietà.

## **Art. 23 cpv. 3**

<sup>3</sup>In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l'ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l'accertamento dei confini.

## **Art. 24 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall'ingegnere geometra assuntore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte dell'ingegnere geometra assuntore.

## **Art. 29 cpv. 1**

<sup>1</sup>Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l'ingegnere geometra prende l'iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permutate e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.

## **Art. 31**

Invariato

c) **responsabilità dell'ingegnere geometra**

## **Art. 35 cpv. 1**

<sup>1</sup>Terminata la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'art. 14a OMU, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU.

## **Art. 37**

**Piano d'attuazione**

<sup>1</sup>Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d'attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale.

<sup>2</sup>Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 2b LRPT.

## **Art. 38**

I lavori non contemplati dall'art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri non iscritti nel registro dei geometri o ad altri specialisti della misurazione.

## **Capitolo secondo**

### **Primo rilevamento, rinnovamento e piano di base**

#### **Art. 44a (nuovo)**

##### **Piano di base**

<sup>1</sup>L'allestimento del piano di base è di competenza del Servizio di vigilanza.

<sup>2</sup>L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni.

#### **Art. 48 cpv. 1 e 4**

##### **Nomina dell'ingegnere geometra revisore**

<sup>1</sup>Il comune nomina l'ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l'ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.

<sup>4</sup>Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell'ingegnere geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.

#### **Art. 49 cpv. 1, 3 e 4**

##### **Doveri e diritti dell'ingegnere geometra revisore**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell'ingegnere geometra revisore.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell'ingegnere geometra revisore.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato su preavviso dell'autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad assumere l'ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile.

#### **Art. 50 cpv. 1 e 2**

##### **Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza**

<sup>1</sup>La nomina dell'ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza.

<sup>2</sup>Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell'ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.

### **Art. 51 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l'ufficio dei registri e l'ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.

<sup>2</sup>Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell'ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.

### **Art. 52**

<sup>1</sup>La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dall'ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.

<sup>2</sup>L'ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all'ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al cpv. 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.

### **Art. 53**

<sup>1</sup>Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l'ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.

<sup>2</sup>È pure istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell'ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

<sup>3</sup>Contro la decisione dell'ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.

## **TITOLO VIII**

### **Gestione della misurazione ufficiale**

#### **Art. 54 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.

#### **Art. 55**

#### **Gestione**

<sup>1</sup>L'ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.



<sup>2</sup>Nell'ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l'ingegnere geometra revisore ripristina d'ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

<sup>3</sup>Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.

#### **Art. 56**

Quando l'ingegnere geometra revisore constata un errore nei documenti della misurazione ufficiale, procede d'ufficio alla rettifica dandone comunicazione al Servizio di vigilanza.

#### **Art. 57 cpv. 1, 3 e 4**

<sup>1</sup>Errori negli elementi descrittivi del fondo, incluso l'errore di calcolo delle superfici, sono sempre rettificabili. L'ingegnere geometra revisore è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti interessate.

<sup>3</sup>L'ingegnere geometra revisore comunica le decisioni di rettifica all'ufficiale del registro fondiario allegando la documentazione relativa.

<sup>4</sup>Le spese dell'ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato l'errore.

#### **Art. 58**

Abrogato

### **TITOLO IX**

#### **Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale**

#### **Art. 59**

Abrogato

#### **Art. 60**

<sup>1</sup>Il Servizio di vigilanza decide in merito all'accesso e all'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale.

<sup>2</sup>Gli ingegneri geometri revisori e il Servizio di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e delle valutazioni della misurazione ufficiale.

<sup>3</sup>Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza degli ingegneri geometri revisori.

#### **Art. 61 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.

#### **Art. 61a (nuovo)**

#### **Emolumenti per l'autenticazione**

Gli emolumenti per l'autenticazione di estratti sono stabiliti dall'OTEMU.

#### **Art. 62**

Abrogato

#### **Art. 63**

Abrogato

#### **TITOLO 10 - Abrogato**

#### **Art. 64**

Abrogato

#### **Art. 65**

Abrogato

#### **Art. 66**

Abrogato

#### **Art. 73 cpv. 1, 2 e 4**

<sup>1</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.

<sup>2</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.

<sup>4</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti i livelli d'informazione «nomenclatura», «spostamenti di terreno permanenti», «indirizzi degli edifici», e «suddivisioni amministrative» sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

## Capitolo terzo

### Sicurezza, digitalizzazione provvisoria e consultazione dei dati della misurazione ufficiale

#### Art. 78 cpv. 1

<sup>1</sup>La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso l'ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.

#### Art. 80 cpv. 1

<sup>1</sup>Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell'ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

#### Art. 81

##### Spese per la gestione

<sup>1</sup>Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del comune.

<sup>2</sup>Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.

#### Art. 82

Abrogato

#### Art. 84 cpv. 3

<sup>3</sup>I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

#### Art. 86 cpv. 1

<sup>1</sup>Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l'approvazione cantonale, all'ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.

#### Art. 90

##### Spese per la gestione

<sup>1</sup>Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l'indennità cantonale, sono a carico del comune.

<sup>2</sup>Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.

**Art. 92 cpv. 2 e 3 (nuovi)**

<sup>2</sup>Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 resta applicabile il sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento MN03.

<sup>3</sup>Le spese per l'adeguamento al nuovo sistema di riferimento previsto dal diritto federale, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

**II.**

La legge sulla sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è modificata come segue:

**Art. 7**

Abrogato

**Art. 109**

Abrogato

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un credito di fr. 600'000 per la realizzazione e l'attuazione di un'infrastruttura cantonale di geodati (ICGI)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 13 marzo 2012 n. 6614 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

È stanziato un credito di fr. 600'000.- per la realizzazione e l'attuazione di un'infrastruttura cantonale di geodati.

### **Articolo 2**

Il credito va iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro dei sistemi informativi.

### **Articolo 3**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.